

DECRETO 5 agosto 2011

Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del
Ministero dell'Interno di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139.



DECRETO 5 agosto 2011

Il decreto individua i requisiti per l'iscrizione, a
domanda, in appositi elenchi del Ministero
dell'Interno, dei professionisti iscritti in albi
professionali, nonché il rilascio delle
autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art.
16, del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n.139.



DECRETO 5 agosto 2011

I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati:

- al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139
- alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007 nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.



Il comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139

Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno.



DECRETO 5 agosto 2011

Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali:

- ⤵ degli ingegneri,
- ⤵ degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori,
- ⤵ dei chimici,
- ⤵ dei dottori agronomi e dottori forestali,
- ⤵ dei geometri e dei geometri laureati,
- ⤵ dei periti industriali e periti industriali laureati,
- ⤵ degli agrotecnici ed agrotecnici laureati,
- ⤵ dei periti agrari e periti agrari laureati,

in possesso dei requisiti di cui al decreto.



DECRETO 5 agosto 2011

I requisiti sono:

- a) iscrizione all'albo professionale;
- b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi

L'attestazione di cui alla lettera b) non è richiesta per professionisti già appartenenti al CNVVF e per le figure professionali, elencate nella precedente diapositiva, in possesso di laurea (almeno triennale) che abbiano seguito specifici insegnamenti nell'ambito dei corsi di laurea.



DECRETO 5 agosto 2011

I programmi dei corsi base che devono seguire i professionisti intenzionati ad ottenere l'iscrizione contengono almeno le materie di seguito indicate e prevedono un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a centoventi:

- a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
- b) fisica e chimica dell'incendio;
- c) norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro applicazione;
- e) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva;
- f) legislazione generale e direttive comunitarie di settore;
- g) procedure di prevenzione incendi;
- h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
- i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
- l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
- m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
- n) attività a rischio di incidente rilevante;
- o) esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.



DECRETO 5 agosto 2011

La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi è affidata ai seguenti soggetti organizzatori:

- Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie.



DECRETO 5 agosto 2011

- Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.
- I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni

